



ISTITUTO FRIULANO
PRO
ORFANI DI GUERRA

RUBIGNACCO (Cividale) con sede legale in UDINE




Statuto

Organico



1921
TIP. A. P. CANTONI
UDINE

STATUTO ORGANICO



VITTORIO EMANUELE III.°

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la domanda per l'erezione in ente morale dell' «Istituto Friulano per gli orfani di guerra», costituito in Rubignacco, frazione del Comune di Cividale, con sede legale in Udine, mediante il patrimonio iniziale di lire ottocentottantamilatrecento, con lo scopo di ricoverare in un locale ceduto gratuitamente in uso della provincia di Udine, orfani di guerra, ed equiparati ad essi, in detta provincia, e, limitatamente ai posti disponibili della Venezia Giulia ed anche in altre provincie; e di curare l'istruzione e l'educazione civile, morale e religiosa;

Veduto lo Statuto organico presentato per la nostra approvazione;

Veduta la legge 18 Luglio 1918, n. 1143, ed i relativi regolamenti, approvati con decreti luogotenenziali. 20 Giugno 1918, numeri 1044 e 1003;

Sentita la Giunta esecutiva del Comitato Nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi, da ritenersi qui integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1

L'«Istituto Friulano per gli orfani di guerra» in Rubignacco, con sede legale in Udine, è eretto in ente morale.

Art. 2

E' approvato lo Statuto organico in data 3 Febbraio 1921, composto di trentasei articoli, il quale Statuto sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 Marzo 1921

firmato: VITTORIO EMANUELE

controfirmato: GIOLITTI

Inserito nella Raccolta Uff. delle Leggi e dei Decreti del Regno col n. 386

Per copia conforme

p. II Direttore Capo Divisione

f. R. VIGLIAROLO

CAPO I.

Costituzione, sede, scopo, mezzi.

Art. 1.

A cura del Patronato Friulano per gli orfani di guerra, è fondato in Rubignacco, frazione del Comune di Cividale, l'Istituto Friulano per gli orfani di guerra, che ha sede legale in Udine.

Art. 2.

Il fabbricato colle rispettive adiacenze, sede dell'Istituto, è di proprietà della Provincia di Udine, che lo cede gratuitamente in uso per la durata di anni 15 (quindici), e, occorrendo, sino a 20 (venti).

Fanno carico all'Istituto le spese per adattamento dei locali, quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, le imposte, sovrimposte, il premio di assicurazione.

Art. 3.

L'Istituto ha lo scopo di ricoverare orfani di guerra ed assimilati ad essi della Provincia di Udine, e, limitatamente ai posti disponibili, della Venezia Giulia, ed anche di altre provincie, curandone l'istruzione e la educazione civile, morale e religiosa.

Per l'ammissione gli orfani saranno preferiti nell'ordine seguente:

1. I materialmente o moralmente abbandonati;
2. I poveri e i meno abbienti.

Art. 4.

Per raggiungere i fini di cui all'articolo 3, l'Istituto, oltre che al ricovero provvederà all'organizzazione e funzionamento di un asilo infantile di una scuola elementare, dell'insegnamento professionale a tipo industriale agricolo e misto, nonchè di quello del lavoro manuale, e dell'economia domestica.

Gli insegnamenti da impartirsi ed i programmi relativi saranno determinati nel regolamento.

Art. 5.

I mezzi di cui dispone l'Istituto per provvedere ai suoi fini sono:

1. Il capitale di L. 800.000 disposto dal Ministero per le Terre Liberate;
2. Il capitale di L. 50.000 offerto dalla Banca d'Italia;
3. Il capitale di L. 30.000 offerto per la fondazione dalla Cassa di Risparmio di Udine.
4. Il capitale di L. 300 offerto da Istituti di Credito;
5. Il contributo del Comitato nazionale pro orfanì di guerra;
6. Il contributo annuo di L. 30.000 da stanziarsi nel bilancio del Patronato Friulano;
7. Le rette di ricovero;
8. Le quote delle pensioni spettanti agli orfanì ricoverati a' termini degli articoli 26 e 27 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, e del Regolamento 30 giugno 1918, n. 1044.
9. La rendita dei lasciti e delle donazioni disposte a favore dell'Istituto;
10. Le oblazioni di Enti e di privati non destinate a reimpiego, nonchè qualunque altro cespite che potrà pervenire all'Istituto per disposizione dell'uomo o della legge.

Le somme - capitali, di cui ai n. 1, 2, 3, 4, 5, residue, dopo provveduto alle spese per adattamento dei locali, arredamento e quanto altro possa occorrere per la fondazione dell'Istituto, dovranno essere reinvestite in fondi pubblici consolidato 5 % da intestarsi all'Ente colla indicazione della provenienza.

CAPO II.

Ammissione e dismissione degli orfanì

Art. 6.

L'ammissione degli orfanì di guerra pertinenti alla Provincia di Udine, quando non sia ordinata d'ufficio dal Comitato provinciale per gli orfanì di guerra, sarà deliberata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, salvo l'approvazione del Comitato suddetto a' termini di legge.

Per l'ammissione degli orfani di guerra della Venezia Giulia e delle altre provincie sarà provveduto nei modi fissati nel Regolamento, salvo bene, inteso, l'approvazione del competente Comitato provinciale.

Art. 7.

Gli orfani saranno dismessi dall'Istituto, a richiesta o sentiti i loro legali rappresentanti, e non appena però siasi provveduto al loro conveniente collocamento.

La permanenza nell'Istituto, ad ogni modo, non può protrarsi oltre il diciottesimo (18) anno di età.

Art. 8.

L'espulsione per indisciplinatezza o per cattiva condotta è inflitta nei casi e con le cautele da stabilirsi nel regolamento.

Art. 9.

Dei provvedimenti di dimissione o di espulsione deve essere data immediata comunicazione al competente Comitato provinciale a' termini ed agli effetti di quanto si dispone nel penultimo capoverso dell'art. 43 del Regolamento 30 giugno 1918, n. 1044.

Art. 10.

Gli orfani saranno mantenuti conformemente alle esigenze di una modesta famiglia, ed amorevolmente assistiti in modo da mantenere in essi fermi e saldi il sentimento, le tradizioni, le abitudini oneste ed operose delle loro famiglie.

Art. 11.

Nell'Istituto è vietata ogni diversità di trattamento.

CAPO III.

Consiglio d'Amministrazione

Art. 12.

L'Istituto è retto da un consiglio di amministrazione composto di sette membri, così eletti:

Due dal Comitato provinciale « Pro Orfani di Guerra » ;

Tre dal Patronato Friulano ;

Due dall' amministrazione provinciale.

I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere confermati. In caso che uno dei consiglieri cessasse per qualsiasi motivo dalle sue funzioni, si addiverà alla surrogazione, ed il nuovo eletto rimarrà in carica fino a compiere il tempo del predecessore cessato.

Art. 13.

Le funzioni di Consigliere sono gratuite; danno diritto solamente al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle funzioni stesse.

Art. 14.

Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario.

Art. 15.

Non possono far parte del Consiglio di amministrazione, e, se eletti, decadono dalla carica coloro che si trovano in uno dei casi di incompatibilità ed incapacità previsti dall'articolo 3 del Regolamento speciale 30 giugno 1918, n. 1003.

Decadono pure dalla carica i componenti il Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre (3) sedute consecutive.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione, ed il Prefetto, quale Presidente del Comitato Provinciale, la può promuovere.

CAPO IV.

Attribuzioni ed adunanze del Consiglio d'Amministrazione

Art. 16.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime avranno luogo almeno una volta ogni mese; le seconde quando lo reputi necessario il Presidente, ovvero quando sia richiesto da almeno due dei membri del Consiglio, sia anche per ordine del Prefetto, Presidente del Comitato provinciale.

Art. 17.

Alle adunanze interviene, con voto consultivo, il Direttore dell' Istituto

Art. 18.

Le deliberazioni prese dal Consiglio di amministrazione in prima convocazione sono valide coll' intervento di almeno quattro (4) consiglieri.

Le deliberazioni in seconda convocazione sono valide se presenti almeno tre (3) consiglieri.

Le questioni concernenti persone devono essere votate a schede segrete.

Le deliberazioni sono valide quando sono prese dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

Si intende respinta la proposta che abbia riportato parità di voti.

Art. 19.

I processi verbali delle deliberazioni devono essere stesi dal Segretario e, in sua mancanza, dal membro presente più giovane del Consiglio, e devono contenere i nomi degli intervenuti, l' indicazione dei votanti per i singoli oggetti e quelli di coloro che si sono astenuti.

Le deliberazioni devono essere motivate ed i verbali devono contenere il riassunto delle discussioni avvenute sui singoli oggetti posti all' ordine del giorno. In essi deve farsi menzione delle opposizioni, dichiarazioni e riserve con le quali taluno dei componenti il Consiglio abbia inteso di spiegare, difendere o ricusare il proprio voto.

I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario e devono essere iscritti nel registro cronologico delle deliberazioni.

Art. 20.

Il Consiglio provvede all' amministrazione dell' Istituto ed al suo regolare funzionamento: forma i propri regolamenti da sottoporsi all' approvazione del Comitato provinciale; — promuove, quando occorre, le modificazioni dello Statuto; — nomina, sospende e licenzia gli impiegati e salariati; — delibera le ammissioni e dimissioni degli orfani, salvi i provvedimenti di competenza del Comitato. Si occupa in genere di tutti gli affari che interessano l' andamento morale-economico dell' Istituto, e che in qualsiasi modo ne impegnano il bilancio.

Art. 21.

Tutti i provvedimenti e le deliberazioni eccedenti la semplice ordinaria amministrazione devono essere comunicate al Comitato provinciale entro gli otto giorni successivi a pubblicazione.

CAPO V.

Attribuzioni del Presidente
—

Art. 22.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione legalmente rappresenta l'Istituto; — cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio; — provvede per il buon andamento dell'Istituto; — in caso d'urgenza, sentito il Direttore, sospende gli impiegati e salariati, e prende ogni altro provvedimento indispensabile che non ammetta dilazione, salvo la ratifica del Consiglio da convocarsi entro breve termine.

Art. 23.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il vice-Presidente, e in caso di assenza o impedimento anche di questi, il Consigliere anziano.

Il Presidente nell'esercizio delle sue attribuzioni è coadiuvato anche dal Segretario.

CAPO VI.

Inventari e bilanci.
—

Art. 24.

Il Consiglio di amministrazione deve formare un ordinato ed esatto inventario di tutti i beni che ne costituiscono il patrimonio.

L'inventario è sempre tenuto al corrente a cura dell'amministrazione e deve formare oggetto di revisione generale ad ogni rinnovazione di amministrazione.

Dell'inventario e delle consecutive variazioni deve essere data comunicazione al Comitato provinciale.

Art. 25.

L'inventario deve essere compilato secondo le norme del Regolamento approvato con decreto luogotenenziale delli 30 giugno 1918, n. 1003,

nonchè degli art. 2^o e seguenti del Regolamento di contabilità approvato con R. Decreto 5 febbraio 1891, n. 99.

Art. 26.

L'esercizio finanziario comincia col primo gennaio e termina col 31 dicembre. Il bilancio di ciascun esercizio deve essere deliberato dall'amministrazione dell'Ente non più tardi del 30 settembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce. Esso comprende la previsione delle entrate e delle spese di competenza e dell'avanzo o disavanzo dei precedenti esercizi.

Nel compilare il bilancio devonsi indicare i motivi delle variazioni proposte in entrata ed uscita, comparativamente al bilancio del precedente esercizio, dando ragione altresì delle entrate e spese nuove.

Art. 27.

Il bilancio deliberato dall'amministrazione deve essere inviato, per l'approvazione, al Comitato provinciale entro la prima quindicina del mese di ottobre.

CAPO VII.

Servizio di Tesoreria e di Economato - Conti

Art. 28.

Il servizio di tesoreria e di cassa verrà affidato ad un Istituto di Credito o Cassa di Risparmio, salvo l'osservanza di quanto dispone l'articolo 18 del Regolamento approvato con decreto luogot. 30 giugno 1918. n. 1003.

Art. 29.

Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza da staccarsi da un bollettario a madre e figlia e con un numero continuativo.

Tutti i pagamenti sono ordinati ed eseguiti a mezzo di mandati, tratti con numero d'ordine progressivo, nei limiti degli stanziamenti del bilancio.

I mandati sono firmati dal Presidente e dal Consigliere - Segretario, o, in caso di lui assenza od impedimento, da altro consigliere.

Art. 30.

Nei mesi di giugno e di dicembre di ciascun anno il Presidente assistito dal consigliere-segretario deve eseguire la verifica dello stato di cassa del tesoriere.

Possono eseguirsi verifiche straordinarie in ogni tempo. Una copia del verbale di verifica di cassa, ordinaria e straordinaria, deve essere comunicata al Prefetto, Presidente del Comitato provinciale.

Art. 31.

Entro il mese di marzo di ciascun anno il tesoriere presenta all'amministrazione il conto finanziario della propria gestione, riferibile all'esercizio scaduto, classificato nello stesso ordine del bilancio e corredate del bollettario, dei mandati di pagamento estinti, coi relativi documenti, e di ogni altra giustificazione occorrente così per l'entrata come per la spesa.

Il conto, dopo l'approvazione dell'amministrazione dell'Istituto, corredate da una relazione dell'amministrazione stessa sul risultato economico dell'esercizio in confronto a quello precedente, sullo stato patrimoniale e relative variazioni e sulle condizioni finanziarie e morali dell'Istituto, deve essere trasmesso al Prefetto per essere presentato al Comitato provinciale per le sue eventuali osservazioni. In seguito all'esame da parte del Comitato provinciale, e richieste, ove occorra le deduzioni, dell'Istituto, il Prefetto provvede sul conto con decreto motivato.

Art. 32.

Per il servizio di economato interno sarà provveduto con apposite disposizioni nel regolamento.

CAPO VIII

Vigilanza

Art. 33.

L'Istituto, per quanto riguarda l'assistenza e la protezione agli orfani in esso ricoverati, ed in generale il suo funzionamento, è sottoposto alla vigilanza del Comitato provinciale, al quale periodicamente, dovrà essere riferito

CAPO IX.

Disposizioni finali

Art. 34.

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente Statuto si osserveranno le norme contenute nella legge 18 luglio 1917, n. 1143, nonchè nei relativi regolamenti.

Art. 35.

Quando verrà a cessare il bisogno dell'assistenza agli orfanani di guerra ed assimilati ad essi, il patrimonio dell'Istituto stesso sarà destinato all'assistenza dell'infanzia abbandonata della Provincia di Udine, con quelle modalità che verranno a suo tempo stabilite dal Consiglio dell'Istituto, coll'approvazione del Comitato provinciale.

CAPO X.

Disposizione transitoria

Art. 35.

In attesa della sovrana approvazione al presente Stato, non potendosi ora addivenire alla nomina del consiglio d'amministrazione, sarà intanto costituita una Commissione provvisoria di sette membri eletti nei modi di cui all'art. 12 — (che eleggerà nel proprio seno il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario come è detto nell'art. 14) — con incarico di preparare i regolamenti e quanto occorra per assicurare il sollecito funzionamento dell'Istituto, di nominare il Direttore ed il personale, e di esercitare tutte le altre funzioni del Consiglio salvo le comunicazioni ed approvazioni, se richieste, da parte del Comitato provinciale. I poteri della Commissione cessano colla nomina del Consiglio d'amministrazione.

MINISTERO DELL'INTERNO

Visto: *d'ordine di S. M. il Re in esecuzione del Decreto Reale 3 marzo 1921*

Il Ministro
f. GIOLITTI

Per copia conforme:

p. Il Direttore Capo della Divisione
f. R. VIGLIAROLO

